



A seguito del lavoro istruttorio e della riunione tecnica della Conferenza Unificata del giorno 25 ottobre u.s. in cui è stato consegnato il documento di osservazioni e proposte emendative, l'ANCI chiede, ai fini dell'espressione di un parere favorevole sullo "schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della repubblica", approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 25 agosto u.s. , l'impegno del Governo ad accogliere le seguenti proposte emendative ritenute fondamentali e imprescindibili ai fini di cui sopra:

1. Il Sistema della dirigenza pubblica

Il Ruolo dei dirigenti locali è istituito previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e in esso confluiscono, in sede di prima applicazione, i dirigenti attualmente in servizio presso gli Enti locali e i segretari comunali di fascia A e B, mentre la figura del segretario comunale viene abolita. A regime nel Ruolo sono iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione, degli Enti locali, loro consorzi e associazioni, agenzie locali, enti pubblici non economici locali.

E' necessario definire con precisione l'ambito applicativo della nuova disciplina che altrimenti – nella sua formulazione attuale – rischia di creare confusione e incertezza interpretativa.

Commissione per la dirigenza locale. All'art. 4 dello schema di decreto è necessario prevedere una specifica disciplina sulla composizione e sulle funzioni della Commissione per la dirigenza locale, anche attraverso rinvio a specifica intesa in sede di Conferenza Stato città. Ciò in quanto l'attuale formulazione, ispirata ad un modello centralistico, non garantisce né l'adeguata presenza di competenze specifiche sul sistema delle Autonomie, né la funzionalità dell'organo.

Sotto il profilo delle **competenze**, si prevede un'elenco minuziosa di compiti e adempimenti attribuita all'organo collegiale. Alcune delle competenze individuate sono di carattere gestionale e devono rimanere in capo al datore di lavoro. E' evidente che affidare a tale organismo la gestione di migliaia di posizioni individuali ripartite in una pluralità di Enti diversi tra loro per tipologia e complessità organizzativa determinerà inevitabilmente la burocratizzazione dell'intero sistema. Si ritiene necessario concentrare il

ruolo della Commissione nella definizione di requisiti generali per il reclutamento, criteri generali per la valutazione, linee guida, eliminando ogni funzione gestionale. Si rileva inoltre che i tempi previsti dal decreto per la costituzione della Commissione (90 giorni) e quelli per la definizione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi (180 giorni) sono eccessivamente lunghi e devono essere concentrati e resi compatibili con la previsione contenuta nella lett. o) dell'art. 11 della legge delega.

Proposte:

- Art. 2 (modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001): al comma 4 dell'art. 13-bis, dopo le parole “loro consorzi o associazioni” sono aggiunte le seguenti “di cui agli articoli 30 e seguenti del medesimo decreto legislativo”.
- All'art. 4 (modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001):
 - al comma 2 dell'art. 19 le parole “La Commissione, in particolare” sono sostituite dalle seguenti “Con riferimento al ruolo dei dirigenti statali, la Commissione, in particolare”;
 - il comma 9 dell'art. 19 è sostituito dal seguente: “Con la relativa intesa di cui all'articolo 13-bis è istituita la Commissione per la Dirigenza locale. L'intesa definisce le funzioni, la composizione e le modalità di designazione dei componenti della Commissione.”

2. Onere finanziario dei dirigenti senza incarico

Lo schema di decreto prevede che il trattamento economico del dirigente che è giunto a scadenza di incarico, o rispetto al quale sia adottato un provvedimento di revoca, ed è quindi in disponibilità rimane a carico dell'ultimo ente di appartenenza. Ciò rischia di impedire la mobilità dei dirigenti degli enti locali, neutralizzando l'obiettivo della legge delega. **E' necessario quindi modificare la disciplina contenuta nell'art. 7 dello schema di decreto, introducendo un fondo di solidarietà funzionale a distribuire sull'intero comparto e non sul singolo ente l'impatto finanziario dei trattamenti economici dei dirigenti in disponibilità.**

Proposte:

- Art. 7 (modifiche all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001), comma 1, lett. b).
All'art. 23-ter:
 - dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma: “7. Il trattamento economico dei dirigenti appartenenti al ruolo della dirigenza locale privi di incarico, come determinato ai sensi del comma 4, è posto a carico del fondo perequativo per la dirigenza locale. Il regolamento

previsto dall'art. 28-sexies disciplina l'istituzione del fondo perequativo per la dirigenza locale e le modalità di gestione dello stesso ";

- di conseguenza al comma 6, dopo le parole “regionali e locali” aggiungere le seguenti: “, ad eccezione, solo per le amministrazioni locali, delle disposizioni contenute al primo, terzo, quarto e quinto periodo del comma 4”.
- Art. 3 (modifiche agli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001), comma 1, lett. a).
Al comma 1 dell'art. 28-sexies, dopo le parole “di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,” sono inserite le seguenti: “previo accordo in sede di Conferenza Unificata”.

3. Definizione del fabbisogno di personale dirigenziale negli Enti locali e procedure concorsuali.

All'art. 3 dello schema di decreto deve specificarsi che la programmazione dei fabbisogni di personale dirigenziale negli Enti locali e l'indizione delle procedure di corso-concorso e concorso deve essere definita in sede di Conferenza Stato-Città, mediante accordo o intesa “forte”. Occorre ulteriormente specificare che la procedura di autorizzazione annuale da parte del Dipartimento della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato e la determinazione di un criterio di “giusta proporzione” tra personale dirigenziale e non dirigenziale **riguarda esclusivamente il ruolo della dirigenza statale.**

Proposte:

- Art. 3 (modifiche agli articoli 28 e 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001), comma 1, lett. a). Al comma 1 dell'art. 28:
 - dopo le parole: “autorizza annualmente procedure concorsuali” sono aggiunte le seguenti: “per il ruolo della dirigenza statale”;
 - dopo le parole: “nelle diverse amministrazioni” è aggiunta la seguente: “centrali”.

4. Mobilità dei dirigenti e capacità assunzionale degli Enti locali. E’ indispensabile coordinare il nuovo meccanismo della mobilità dei dirigenti con le regole sul turn-over di personale, specificando all'art. 2 (nuova formulazione dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 165/2001) che **la cessione del contratto di lavoro tra due Amministrazioni non comporta una corrispondente riduzione della capacità assunzionale nell'Ente ricevente, non configurandosi una nuova assunzione ma una mobilità.**

Proposta:

- Art. 2 (modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Al comma 3 dell'art. 13, le parole "Resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini della disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, le cessioni del contratto di lavoro ai sensi del presente articolo non incidono sui budget assunzionali delle amministrazioni interessate dai processi di mobilità".
- Art. 15 (abrogazioni). Al comma 1, dopo la lett. c), inserire la seguente: "d) l'articolo 14, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135."

5. Dirigenti apicali e disciplina transitoria dei Segretari comunali. La disciplina contenuta negli artt. 9 e 10 deve essere integrata per prevenire alcune lacune normative e possibili antinomie. In particolare all'art. 9 occorre prevedere che in ragione della nomina del dirigente apicale gli Enti locali adeguano conseguentemente le proprie dotazioni organiche. Questa modifica è necessaria anche per impedire che l'assorbimento dei segretari comunali nei ruoli degli Enti locali risulti impossibile per incipienza delle dotazioni organiche, determinando condizioni di soprannumero e conseguente esubero. Corrispondentemente è necessario espungere dall'art. 10 comma 2 l'inciso "nei limiti delle dotazioni organiche".

Proposte:

- **Art. 9** (modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001): al comma 1 dell'art. 27-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente "Gli enti locali adeguano conseguentemente le rispettive dotazioni organiche".
- **Art. 9** (modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001): al comma 3 dell'art. 27-bis sono aggiunti infine i seguenti periodi: "I comuni non ricompresi nel primo periodo possono stipulare convenzioni per la gestione della funzione di direzione apicale in forma associata. Le unioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi degli articoli 32 e 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".
- **All'art. 10, comma 1**, dopo le parole: "relativo trattamento economico" sono aggiunte le seguenti: ", resta ferma la facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 27-bis".
- **All'art. 10, comma 2:**
 - eliminare le parole: "nei limiti delle dotazioni organiche".

- aggiungere il seguente periodo: “Ai fini della disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, le assunzioni ai sensi del presente comma non incidono sui budget assunzionali delle amministrazioni interessate”.
-

6. Segretari comunali in regime di aspettativa. All’art. 10, commi 3 e 4, colmare il vuoto normativo rispetto alla condizione dei segretari comunali e provinciali che si trovino, alla data di entrata in vigore del decreto, in condizione di aspettativa a qualsiasi titolo, prevedendo la sospensione del termine ivi previsto per tutta la durata dell’aspettativa;

Proposte:

All’art. 10:

- Al comma 3, dopo le parole “privi di incarico” aggiungere le seguenti: “o in regime di aspettativa”;
 - Conseguentemente al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: “Il predetto termine è sospeso in caso di aspettativa non retribuita, sino alla cessazione del periodo di aspettativa . Al termine del periodo di aspettativa si applica quanto previsto dal comma 3”.
- 7. Periodo transitorio.** La delega prevede che la nomina del dirigente apicale avvenga per un periodo transitorio fino a tre anni selezionando solo ex segretari comunale. **Occorre che ci sia una chiara definizione di tale termine temporale che altrimenti potrebbe dilatarsi oltre quanto previsto dalla stessa legge delega.**

Proposta:

All’art. 10, comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: “Alla scadenza del termine definito al primo periodo del presente comma, l’incarico cessa se non rinnovato entro novanta giorni”.

8. Incarichi dirigenziali. E’ indispensabile mantenere la previsione della possibilità di conferire, senza la previa “escussione” dei ruoli della dirigenza, incarichi a tempo determinato a soggetti non appartenenti ai ruoli, nel rispetto dei limiti percentuali, delle procedure e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente (per gli Enti locali: art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000).

Proposte: Art. 4 (modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001). All'art. 19-*bis*:

- al comma 1 le parole “le amministrazioni conferiscono” sono sostituite dalle seguenti: “le amministrazioni dello Stato conferiscono”;
- al comma 2 le parole “di cui al comma 1,” sono espunte;
- al comma 4, primo periodo, le parole “gli incarichi dirigenziali, non assegnati attraverso i concorsi o le procedure di cui all'articolo 19-ter, possono essere conferiti a soggetti non appartenenti ai suddetti ruoli” sono sostituite dalle seguenti: “gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a soggetti non appartenenti ai ruoli”;
- al comma 8, primo periodo, dopo le parole “si applicano” sono aggiunte le seguenti “in quanto compatibili”

9. Scuola nazionale dell'amministrazione. Occorre potenziare il raccordo dell'attività della nuova SNA con le specifiche esigenze degli Enti territoriali. E' in particolare necessario modificare la disciplina prevista per la costituzione del Comitato direttivo, che nell'attuale previsione risulta di fatto definito a monte attraverso una short-list chiusa.

Proposta:

Art. 3 (modifiche agli articoli 28 e 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001), comma 1, lett. c). All'art. 28-*quinquies*, comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli altri due componenti sono scelti, rispettivamente, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani”.